

Valutazione comparativa per la copertura di 1 posto di Professore Universitario di ruolo, prima fascia

I L R E T T O R E

- Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
- Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
- Vista la legge 9 maggio 1989 n.168;
- Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n.341;
- Vista la legge 10 aprile 1991, n.125;
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104;
- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;
- Vista la legge 24 dicembre 1993, n.537;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30 Ottobre 1996, n.693;
- Visto il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e successive modificazioni ;
- Vista la legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni;
- Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449;
- Vista la legge 15 maggio 1997 n.127 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n.210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Vista la Legge 23/12/2000, n. 388;
- Vista la legge 18 Febbraio 1999 n. 28 e, in particolare, l'art. 19;
- Vista la Legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Visto il D.M. 4 Ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico disciplinari, pubblicato nella G.U., Supplemento Ordinario, n. 175 del 24/10/2000 e successive modificazioni;
- Visto il D.L. 17 giugno 1999 n. 178 convertito nella L. 30.07.99 n. 256;
- Vista la legge 26 ottobre 1999 n. 370 e, in particolare, l'art. 6;
- Vista la Legge 23/12/1999, n. 488;
- Visto il D.P.R. 23 Marzo 2000 n. 117 recante modifiche al Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- Visto il D.L.vo del 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.R. del 29 giugno 1999, n. 335 di emanazione del Regolamento di Ateneo recante modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori universitari e dei ricercatori;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata emanato con D.R. 299 del 30/06/2003;
- Vista la Legge 28/12/2001, n. 448;
- Vista la Legge 27/12/2002, n. 289;
- Vista la Legge 24/12/2003, n.350 ed in particolare l'art. 3;

Visti il verbale del **18/12/2003 n. 17** con il quale il Consiglio della Facoltà di **SCIENZE MM.FF.NN.** ha chiesto l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia come sotto sottoindicato :
 ☐ S.S.D CHIM/02 (CHIMICA FISICA);

Vista la delibera del Senato Accademico approvata nella seduta del 12/03/2004;

Viste le note dell'Ufficio Stipendi prot. n. 51 e 52 del 17/03/2004;

Vista la delibera approvata nella seduta del 18/03/2004 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare avvio alle procedure di valutazione comparativa per n. **1 posto di Professore di prima fascia e per n. 2 posti di Professore di seconda fascia** - da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 15/04/2004 – **II Tornata 2004**;

CONSIDERATO che il posto richiesto a concorso dalla Facoltà di **SCIENZE MM.FF.NN.** gode della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art.51, comma 4, della Legge 27.12.1997, n.449;

Decreta:

Art. 1 (Oggetto della valutazione comparativa)

L'**Università degli Studi della Basilicata** (di seguito denominata Università) **indice**, ai sensi della L. 03/07/98, n. 210, e secondo le norme del regolamento emanato con D.P.R. 23/03/2000, n. 117, **le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 Professore universitario di ruolo, prima fascia**, presso la Facoltà e nel settore scientifico disciplinare (S.S.D.) indicato nella tabella seguente.

BANDO 167/04			
N. Ordine	SSD	Facoltà	N. Posti
1	CHIM/02 CHIMICA FISICA	SCIENZE MM.FF.NN.	1

Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore scientifico disciplinare si rinvia al Decreto Ministeriale 04/10/2000 - pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24/10/2000, e successive modifiche.

Per ogni procedura la Commissione giudicatrice indicherà al massimo due idonei, secondo quanto previsto dall' art. 5, comma 2, della Legge 210/98.

Le tipologie di impegno scientifico e didattico ove indicate, che non costituiscono elemento di valutazione dei candidati, ma ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.P.R. 23/03/2000, n.117, sono richieste ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della Facoltà, sono le seguenti:

N. 1 - S.S.D. - CHIM/02 (CHIMICA FISICA) -:

Impegno scientifico:

Il candidato dovrà possedere un curriculum scientifico orientato ai moderni aspetti della chimica-fisica sperimentale, con particolare riferimento alle tecniche laser.

Impegno didattico:

La tipologia dell'impegno didattico prevede una consolidata capacità didattica derivante da una pluriennale esperienza di insegnamento delle discipline comprese nel settore CHIM/02. Si richiedono inoltre comprovate capacità organizzative nell'ambito delle strutture scientifiche e didattiche.

Numero massimo di pubblicazioni: 20 (venti).

ART. 2 (Requisiti per l'ammissione)

La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Non possono partecipare alle valutazioni comparative:

- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- b) .coloro che non possiedano l'idoneità fisica all'impiego;
- c) .coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 29/93;
- d) .i professori universitari di prima fascia inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura o nei settori affini definiti dal D.M. del 04/10/2000 e successive modificazioni;
- e) .coloro che non abbiano rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida".

L'Università degli Studi della Basilicata si riserva di ammettere o meno, previa valutazione discrezionale effettuata da una apposita commissione, coloro che abbiano subito condanna penale per i delitti di cui all'art. 85, primo comma, lett. a) del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.29/93.

Articolo 3 (Domande di ammissione)

Coloro che intendono partecipare alla valutazione comparativa di cui all'articolo 1 devono presentare domanda in carta libera (allegato A), **da redigere in duplice copia**, indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale), entro il termine perentorio di **30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell' avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami.**

La domanda deve essere indirizzata a:

MAGNIFICO RETTORE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO RECLUTAMENTO
VIA NAZARIO SAURO, 85
85100 POTENZA

Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa possono essere presentate direttamente a questa Università – Ufficio Protocollo – Via Nazario Sauro, 85 – POTENZA, o spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta celere, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo è prorogato, di diritto, al giorno seguente non festivo.

Coloro che intendono partecipare a più valutazioni comparative devono presentare una domanda specifica per ciascuna di esse.

Gli interessati possono avvalersi dello schema allegato di domanda (Allegato A), disponibile anche sul sito web dell'Università <http://www.unibas.it>.

Sulla busta di invio, il candidato dovrà indicare con precisione : la Facoltà, la sigla ed il nome del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché nome, cognome e recapito concorsuale.

I candidati stranieri devono presentare la domanda in lingua italiana secondo le modalità previste dal presente articolo.

Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione, le proprie generalità, il settore scientifico-disciplinare e la facoltà, relativi alla valutazione comparativa cui intende partecipare. Deve comunque dichiarare, riportandoli in modo chiaro e leggibile, sotto la sua personale responsabilità:

- a) cognome e nome;
- b) il SSD e la Facoltà relativi alla valutazione comparativa cui intende partecipare;
- c) il luogo e la data di nascita;
- d) la residenza anagrafica;
- e) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando: indirizzo con codice di avviamento postale, numero telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica (ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata);
- f) il codice fiscale;
- g) di non essere in servizio presso un'università italiana come professore di prima fascia inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare o in settore affine della valutazione comparativa cui chiede di partecipare;
- h) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art.2 del D.P.R. 117/2000, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida"
- i) La cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

- j) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
- k) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- l) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del Decreto legislativo 29/93;
- n) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
- o) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

La domanda, in duplice copia, dovrà essere sottoscritta dal candidato. La sottoscrizione non necessita di autenticazione ai sensi dell'art.39, comma 1, D.P.R. 445/2000.

1. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento della prova didattica, se prevista.
2. Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata all'Università. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative al concorso. La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata A.R. nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Articolo 4 (Documenti da allegare)

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

- a) il curriculum, in duplice copia, datato e firmato, dell'attività scientifica e didattica del candidato, da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta;
- b) documenti e titoli in originale o in copia autenticata o con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio previste dal D.P.R. 20/12/2000, n. 445, che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;
- c) pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dichiari la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 20/12/2000, n. 445. La dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni presentate e deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata allegando una fotocopia di un proprio documento di identità.
- d) L'elenco dettagliato, in duplice copia, datato e firmato, contenente l'indicazione delle pubblicazioni (entro il numero eventualmente previsto) presentate che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa;

- e) l'elenco dettagliato, in duplice copia, datato e firmato, di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione comparativa; il suddetto elenco, se redatto ai sensi dell'allegato modello "B" al presente bando, varrà quale dimostrazione dei titoli stessi ai sensi del D.P.R.445/00;
- f) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità;

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n.445/00 compilando l'allegato "B".

Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata.

I titoli possono, altresì, essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00.

Sia il curriculum che gli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.

I titoli contenuti nell'elenco devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione della domanda.

Entro la medesima data le pubblicazioni contenute nell'elenco devono essere state stampate e devono essere stati adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale "ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura e uno alla Procura". Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Non verranno presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni spediti dopo il termine fissato.

E' facoltà del candidato inviare anche copia delle pubblicazioni, già trasmesse all'Università degli Studi della Basilicata, a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Rettorale di nomina della Commissione stessa. Alle pubblicazioni il candidato dovrà allegare elenco identico a quello già trasmesso all'Università degli Studi della Basilicata.

I titoli e le pubblicazioni contenuti nei rispettivi elenchi, ma non prodotti come anche l'invio di titoli o pubblicazioni non compresi nei rispettivi elenchi, non verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R.445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Le pubblicazioni potranno essere inviate in originale, in copia autenticata ovvero in fotocopia, purché corredate, in questo ultimo caso, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale di quanto presentato, e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera da cui sono ricavati.

Qualora siano presentate delle fotocopie dichiarate conformi all'originale:

- per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 1 D.Lgs luogotenenziale n. 660 del 31.08.45 che così recita: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno". Per attestare ciò è sufficiente che il candidato dichiari, sotto la propria responsabilità, che l'opera è stata effettivamente pubblicata;
- per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione le opere già edite al momento della scadenza del bando di concorso e gli estratti di stampa; le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere esclusivamente elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Università, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il candidato che partecipa a più valutazioni comparative deve inviare tante copie di titoli e pubblicazioni quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Non è consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni già prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in una delle predette lingue.

I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

Articolo 5 (Esclusione dalla partecipazione)

I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alle procedure di valutazione comparativa; pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore e notificato al candidato.

In particolare, saranno esclusi coloro i quali presentino domande non sottoscritte o che, per qualsiasi causa non siano state spedite o consegnate a mano entro il termine indicato nell'art.3 del presente bando.

Saranno, altresì, esclusi coloro i quali abbiano inviato un numero superiore di pubblicazioni rispetto a quello eventualmente previsto nell'art.1 del presente bando.

Articolo 6 (Costituzione e lavori della commissione giudicatrice)

La commissione giudicatrice è costituita con le modalità indicate nell'art. 3 del D.P.R. 23.03.2000, N. 117 ed è nominata con decreto rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La Commissione giudicatrice è costituita mediante designazione di un componente da parte del Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti.

Possono essere componenti della commissione giudicatrice i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario.

Il componente designato è scelto, prima dello svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi, con deliberazione del Consiglio di Facoltà, fra i professori ordinari e deve afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 117/2000, a settori affini indicati dal Consiglio Universitario Nazionale.

I componenti elettivi sono rappresentati da quattro ordinari eletti fra i professori in servizio presso altro Ateneo. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza, a parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla predetta data di pubblicazione.

Eventuali istanze di ricasazione dei commissari da parte dei candidati devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della commissione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricasazione.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9 dell'art. 3, D.P.R. 117/00.

In ogni caso in cui sia da sostituire un membro eletto nella commissione giudicatrice subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti e che non sia stato nominato a far parte di altre commissioni giudicatrici. L'eventuale sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. 117/00.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente delle commissioni giudicatrici.

La prima riunione della Commissione deve tenersi decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina sulla Gazzetta Ufficiale.

Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine ordinario, il Rettore dell'Università può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Nella prima riunione la commissione provvede a:

1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
2. stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati;
3. stabilire eventualmente le condizioni per l'ammissione alla prova didattica secondo i criteri e procedure ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 117/00.

Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati viene consegnato al responsabile del procedimento affinché ne curi la pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università.

Nelle sedute successive la commissione procederà alla valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e dei titoli presentati da ciascun candidato.

La commissione dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche ed il curriculum complessivo, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;

- c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare;

La commissione dovrà inoltre valutare specificatamente:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio, finalizzate ad attività di ricerca, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche attinenti al settore scientifico disciplinare.
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 27.07.1999, n. 297.
- f) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca.
- g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;

La commissione valuta, altresì, il curriculum scientifico complessivo del candidato.

A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ognuno dei commissari verbalizzerà il proprio giudizio individuale su ciascun candidato, quindi la commissione esprime il giudizio collegiale.

Oltre alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede, per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato lo svolgimento di una prova didattica che concorre alla valutazione complessiva, consistente in una lezione su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo.

Sono esonerati dalla prova didattica esclusivamente i candidati per i quali sia stata adottato il decreto di nomina a professore associato entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande indicato nel relativo bando.

Il diario con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del luogo in cui la medesima si svolgerà è notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, **non meno di venti giorni prima dello svolgimento dell'effettuazione della stessa**. Alla prova il candidato dovrà essere munito di carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione di un candidato alla prova è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

La prova didattica è pubblica.

Ogni commissario esprime quindi il proprio giudizio individuale sulla prova didattica di ciascun candidato, quindi la Commissione esprime il giudizio collegiale.

Al termine delle prove, la Commissione procede ad esprimere il giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e didattico di ciascun candidato e sulla eventuale prova didattica:

La Commissione procede quindi alla valutazione comparativa dei candidati mediante discussione e successiva deliberazione approvata dalla maggioranza dei componenti e dichiara inequivocabilmente i nominativi di non più di **due idonei**.

E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura stessa, la deliberazione che individui un numero di idonei superiore a quello previsto per ciascun posto messo a concorso. In tal caso la deliberazione deve essere ripetuta , anche più volte, fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi degli idonei previsti per quella procedura.

Resta fermo il termine sopra fissato per la conclusione dei lavori della commissione.

La rinuncia alla procedura di valutazione comparativa (allegato "C") dovrà essere inviata al Presidente della commissione giudicatrice e, per conoscenza al Responsabile del Procedimento. Eventuali rinunce antecedenti la formazione delle commissioni giudicatrici dovranno essere inviate esclusivamente al Responsabile del Procedimento.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione successiva alla data del ricevimento.

Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento della prova didattica.

Articolo 7 (Accertamento della regolarità degli atti)

- 1 Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi individuali e collegiali su ciascun candidato, e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento entro dieci giorni dall'ultima riunione della commissione.
- 2 Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna, accerta con proprio decreto la regolarità formale degli atti e l'esito della procedura. Gli atti e l'esito della procedura sono resi pubblici mediante affissione all'albo ufficiale.

Dell'esito della procedura è data comunicazione ai candidati e alla facoltà interessata. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, affinché questa provveda alla regolarizzazione, assegnandole un termine.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Università, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Articolo 8 (Chiamata)

Il consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione, e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro.

I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, a seguito di chiamate da parte della stessa o di altre Università che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.

Gli idonei che rinunciano alla nomina presso l'Università degli Studi della Basilicata perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri o dello stesso Ateneo, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D.P.R. 117/00.

Art. 9 (Documenti di rito)

Il candidato risultato idoneo nelle procedure di valutazione comparativa e proposto per la nomina in ruolo dal Consiglio della Facoltà competente, dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, la seguente documentazione:

- 1 certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale il concorso si riferisce ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;
- 2 Per coloro che già siano dipendenti di una Amministrazione pubblica, una attestazione in carta semplice rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attività di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa.
- 3 Inoltre il candidato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 445/00, è tenuto ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) la cittadinanza posseduta;
 - c) godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;
 - d) la posizione agli effetti degli adempimenti degli obblighi militari;
 - e) l'inesistenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti, ai sensi degli artt.657,663e 686 del c.p.p., da certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale o da certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino, che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
 - f) il codice fiscale;
 - g) la composizione del nucleo familiare;
 - h) dichiarazione del candidato attestante che non ricopre altri impieghi retribuiti alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri Enti Pubblici o Privati o, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della L. 18.03.1958 n. 311.

La dichiarazione di cui al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I documenti di cui ai punti b),c) ed e) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Le dichiarazioni di cui al D.P.R.445/00 possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Tutti gli altri certificati dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata come conforme all'originale.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università degli Studi della Basilicata, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi; l'Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni può richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovrà essere fornita dall'interessato entro 15 giorni dalla richiesta.

L'Università degli Studi della Basilicata compierà, altresì, idonei controlli nei confronti dei candidati giudicati idonei nelle procedure in oggetto.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verrà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.

Articolo 10 (Nomina)

La chiamata della Facoltà è notificata all'interessato, il quale è tenuto ad accettare la nomina nei successivi trenta giorni. Entro il medesimo termine l'interessato deve presentare o far pervenire all'Università i documenti richiesti per la nomina in ruolo.

Nel caso di mancata accettazione della nomina, egli perde il titolo alla nomina in ruolo presso l'Università della Basilicata e presso ogni altra università.

La nomina in ruolo del candidato giudicato idoneo e chiamato dalla Facoltà - nei limiti consentiti dalla Legge Finanziaria vigente e di eventuali nuove disposizioni di Legge che dovessero intervenire nel frattempo -, è disposta con decreto rettorale.

I candidati nominati in ruolo, ai sensi dell'art.3 della legge 210/98, non possono chiedere il trasferimento presso una sede universitaria diversa da quella che ha bandito la procedura di valutazione comparativa se non siano decorsi tre anni dalla loro nomina in ruolo.

Al professore nominato spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

I candidati risultati idonei, i quali non siano stati chiamati dall'Università degli Studi della Basilicata, entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. 117/00, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre università.

Il Rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione della procedura di valutazione comparativa, nonché i nominativi dei candidati idonei e di quello nominato in ruolo.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sarà sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina a ordinario confermato da parte di una Commissione nazionale, composta da tre professori ordinari di ruolo.

La Commissione valuterà l'attività scientifica e didattica svolta dal professore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di Facoltà.

Se il giudizio sarà favorevole, il docente sarà nominato professore ordinario confermato con diritto al relativo trattamento economico.

Se l'attività sarà valutata sfavorevolmente, l'interessato potrà essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sarà sottoposto ad un nuovo giudizio; qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente è dispensato dal servizio.

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

Con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 31 Dicembre 1996 n.675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare alle disposizioni di cui all'art.10, l'Università degli Studi della Basilicata, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché di opporsi per motivi illegittimi al loro trattamento.

Articolo 12 (Restituzione della documentazione)

Nessuno dei lavori scientifici inviati sarà restituito ai candidati da questa Amministrazione, tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso degli stessi, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso l'Ufficio Reclutamento dell'Università degli Studi della Basilicata, entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potrà disporre liberamente del materiale non ritirato.

Articolo 13 (Responsabile del procedimento)

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Sig.ra Giovanna Brienza – Ufficio Reclutamento – Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza - Tel. 0971-202176/202498 - Fax 0971-202138.

Articolo 14 (Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Articolo 15 (Pubblicazione)

L'avviso di pubblicazione del presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale – "Concorsi ed Esami" e sarà pubblicato per via telematica nel sito dell'Università degli Studi della Basilicata <http://www.unibas.it>

Potenza , 29 Marzo 2004

IL RETTORE
(Prof. Francesco Lej Garolla Di Bard)

ALLEGATO A

*Al Magnifico Rettore
Ufficio Reclutamento
Università degli Studi della Basilicata
Via N.Sauro, 85
85100 POTENZA*

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente in _____ (provincia di _____) via
_____ N. _____, cap _____ codice di identificazione personale (codice
fiscale) _____

...

Chiede

di essere ammesso a partecipare alla procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il **settore scientifico-disciplinare** _____ **presso la Facoltà di** _____, **bandita con decreto rettorale n. 167 del 29/03/2004** di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 28 del 09/04/2004.

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n. 445/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art.76 del D.P.R.445/00

dichiara:

- 1 di possedere la seguente cittadinanza _____ ;
- 2 di essere in godimento dei diritti politici dello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- 3 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____ ;
- 4 di non aver riportato condanne penali; ovvero, di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti:

- 5 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. D) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29/93;
- 6 di non essere professore universitario di ruolo di prima fascia inquadrato nel medesimo settore scientifico disciplinare della valutazione comparativa cui chiede di partecipare ovvero in un settore scientifico disciplinare affine ;
- 7 **di rivestire / non rivestire la qualifica di professore associato;**
- 8 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
_____ ;

- 9 di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10 dell'art. 2 del D.P.R. 23.3.2000, n. 117, di seguito riportato "Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici."
- 10 di eleggere agli effetti del bando di concorso il proprio recapito in _____ cap
_____ Via _____ N. _____, telefono
_____ e-mail... _____ riservandosi di comunicare tempestivamente a
codesta Università ogni eventuale variazione del recapito medesimo;
- 11 di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
- 12 solo per i cittadini stranieri : di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Eventuale indicazione riservata al portatore di handicap :

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a provarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando o su richiesta dell'Amministrazione.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1. curriculum, in duplice copia, datato e firmato, dell'attività scientifica e didattica del candidato, da cui possa in particolare evincersi la posizione universitaria eventualmente ricoperta;
2. documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
3. pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione comparativa.
4. elenco dettagliato, in duplice copia, datato e firmato, contenente l'indicazione delle pubblicazioni (entro il numero eventualmente previsto) presentate ritenute utili ai fini della valutazione comparativa;
5. elenco dettagliato, in duplice copia, datato e firmato, di tutti i titoli e documenti presentati ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
6. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità;

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della legge n. 675/1996, e successive modificazioni ed integrazioni per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data,

Il dichiarante*

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del D.P.R. 445/00.

Al fine del miglior utilizzo dell'allegato B si precisa che :

- 1 il candidato può utilizzarlo senza dover precisare quale tipo di dichiarazione (certificazione o atto di notorietà) intenda sostituire;
- 2 i titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in una sola dichiarazione sostitutiva ma devono essere indicati espressamente non essendo sufficiente una generica espressione del tipo " Tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale....";
- 3 se vengono prodotti certificati o attestati in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata, a pena di mancata valutazione degli stessi, da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni casi in cui è possibile utilizzare il fac simile di dichiarazioni sostitutive:

D I C H I A R A

- di essere in possesso del seguente titolo _____ conseguito il _____ presso _____
- che la copia della seguente pubblicazione _____ è conforme all'originale: La stessa è già stata pubblicata e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di cui all'art.1 del D. L.vo Luogotenenziale 31/05/1945, n. 660.

ALLEGATO "C"

Prof. _____
Presidente della Commissione
Giudicatrice in oggetto indicata
C/o _____

E, p.c. Al Responsabile del procedimento
Sig.ra Giovanna BRIENZA
Fax n. 0971/ 202138

OGGETTO : D.R. n. _____ del _____. Procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di
Professore di ruolo di prima fascia, SSD _____, presso la Facoltà di _____.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ avendo presentato domanda di partecipazione per la procedura di valutazione
comparativa in oggetto indicata, comunica la propria **RINUNCIA** alla stessa.

Si allega: fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data,

Il dichiarante*

* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 39 -comma 1-del
D.P.R. 445/00, è sottoscritta ed inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio competente.